



## Il Questore della Provincia di Monza e della Brianza

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 110 del T. U. L. P. S. (R. D. 18.06.1931 n.773) e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando il rispetto di eventuali aggiornamenti legislativi successivi alla redazione della presente tabella e visto l'art.195 del Regolamento di Esecuzione del T. U. L. P. S., a tutela del pubblico interesse, DISPONE ED EMANA in tutta la Provincia di Monza e della Brianza la seguente

### TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

<b>GIOCHI D'AZZARDO</b>
Sono giochi d'azzardo quelli in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente, o quasi, aleatoria (art.721 c.p.)
<b>GIOCHI CON O SENZA CARTE</b>
Albero Imperiale, al Nove o Nove, Asso Sbarazzino, Baccarat, Banco di faraone o faraone, Banco fallito, Basetta o basette o Camuffo, Bazzica, Bel tre, Berlina, Bestia, Bigliardino inglese, Biribisso, o Biribizzo, Black Jack, Briscola Francese, Bulina, Carosello, Cassetta, Cavallini, Cavatina, Chemin de fer, Cinquantotto, Cocco, Concita, Concincina, Conchin, Croce, Dadi, Della Rossa, del Più e del Meno, Dieci cartelle, Diretto, Dodici, Domino, Ecartè, Erbetto o Mazzetto, Fante di picche, Faraone, Fiera, Flussata, Gibellino, Gillette o Duecento, Goffo o Goffetto, Golfo, Indovinello, Lanzicheneco e Lanzinetto, Lausquenet, Lotteria Mercantile, Lottino, Macao, Maos, Mazzetto, Mercante in fiera, Mignon, Mille, Morra, Naso, Nove cartelle, Orologio, Pariglia, Passa o Manca Dieci, Passatella o Tocco, Paigow, Pesca, Picher, Pitocchetto, Poker e derivati simili, Ponsette, Primiera, Punto, Piatello, Piccolo Corridore, Primavera, Quaranta, Quindici, Riffa, Rollina, Roulette, Roversino, Ruletta, Sbarazzino, Scassaquindici, Sette e mezzo, Sfera gigante, Spillo, Stoppa, Tagò, Tayè, Texas Hold'em o Poker Texano (in mancanza di concessione dei monopoli e licenza ex art.88 TULPS), Tornello, Tre campane, Tre carte, Tre ditali, Tre noci, Tre pipe, Trenta, Trentacinque, Trentaquaranta, Turchinetto, Trentuno, Undici e mezzo, Ventuno, Virotto, Zecchinetta e Toppa, Zurlo.
<b>GIOCHI AL BILIARDO E BIGLIARDINI</b>
Battifondo o banco, Baccarat con birilli, Bigliardino inglese, francese, russo o turco, Bazzica, Bismarck, Bricchetta, Bill Ball, E pas de Mamloch, Giardinetto, Lumaca o Carrettella, Macao, Nove, Ponte, Rossa e Bianca, Rossa e Nera, Parigina.
<b>ALTRI GIOCHI</b>
Bella, Bianca, Bella Birinca, Carosello, Cavallini, Dadi, Tre dati scantonati, Dado con sedici poste, Fiera, sibillino, Morra, Passatella, Riffa, Testa o Croce, Tombola o Lotteria (salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge).
<b>SCOMMESSE</b>
E' vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse se non nei casi espressamente autorizzati ai sensi dell'art.88 del T.U.L.P.S. E' vietato mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco predisposte dai concessionari on line, da parte di soggetti non autorizzati all'esercizio di giochi a distanza, ovvero di soggetti privi di un titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti Autorità.
<b>APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO - VIDEOGIOCHI</b>
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura di un valore superiore ai limiti fissati dalla legge, escluse le macchine vidimetriche per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 TULPS. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle disposizioni dettate dall'art.110 del TULPS e dalle specifiche norme che ne regolano l'utilizzo. Tutti gli apparecchi devono consentire alle Forze dell'Ordine le immediate verifiche ed ispezioni di competenza, in ogni loro parte. E' vietata l'installazione di videogiochi che riproducano sequenze particolarmente crude e brutali, a contenuto osceno o violento o immagini che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nei minori che partecipano alle tipologie di gioco loro consentite o che ne siano spettatori nei luoghi in cui hanno libero accesso. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18, nonché l'ingresso agli stessi nelle aree destinate al gioco con vincita in denaro interne alle sale Bingo o nelle aree delle sale in cui sono installati videotermini ai sensi dell'art.110, comma 6 lettera b), del TULPS e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi e non sportivi. Tale divieto dovrà essere indicato con apposita cartellonistica. Sarà obbligo dell'esercente richiedere l'esibizione di un documento di identità nel caso in cui la maggiore età non sia manifesta. E' fatto obbligo di esporre all'ingresso e all'interno dei locali targhe riportanti materiale informativo sui rischi di dipendenza, correlati alla pratica dei giochi con vincita in denaro, con i riferimenti dei servizi di assistenza pubblici o privati presenti nel territorio per il contrasto alla ludopatia.
<b>SONO ALTRESI' VIETATI TUTTI GLI ALTRI GIOCHI DI QUALSIASI SPECIE, NON INDICATI NELLA PRESENTE DISPOSIZIONE, CHE PRESENTINO CARATTERISTICHE ANALOGHE AI GIOCHI INNANZI ELENCATI, A PRESCINDERE DALLA DENOMINAZIONE UTILIZZATA PER IDENTIFICARLI.</b>

### SANZIONI

Per la mancata esposizione della presente tabella si applica l'art. 17 del TULPS.

La presente TABELLA deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi - compresi i circoli privati - autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della Provincia di Monza e della Brianza, a tutela del pubblico interesse.

Monza, 3 luglio 2019

VIDIMAZIONE AI SENSI  
DELL'ART.195, C.2,  
DEL R.D. 06.05.1940, N.635 (REG.  
ESEC. T.U.L.P.S. - R.D.18.06.1931  
N.773)

IL SINDACO

